
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

COMUNE DI TICINETO

Verbale n.2 del 08/03/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

-
- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025",

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione"*.

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *"tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni"*;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (***eliminare se non ricorre la fattispecie***);

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti (***eliminare se non ricorre la fattispecie***);

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024; la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale.

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 non è stato predisposto poiché non sono presenti beni destinati all'alienazione.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato adottato e approvato.

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento

programmatorio, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatorio propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatorio approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

5) Programma annuale degli incarichi.

L'Ente **ha allegato** al DUP il programma programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2023-2025 e ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore unico

